



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO <<SAN GIOVANNI BOSCO>>

71043 MANFREDONIA - FG

Via Cavolecchia, 4 - CF: 92055050717 - CM: FGIC872002

Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827

Codice Univoco ufficio (CUU): **UF6AFD** - Codice IPA: **istsc_fgic86700e**

Sito web: www.icsangiobosco.edu.it

PEO: fgic872002@istruzione.it - PEC: fgic872002@pec.istruzione.it

Manfredonia, 1/12/2021

Norme anti Covid a scuola (DAD e quarantena), tutto ritorna come prima: un riepilogo con le regole attualmente in vigore

Riepiloghiamo le regole attualmente in vigore.

Nel protocollo, emanato lo scorso 4 novembre, si prescrive che, se la Asl non può intervenire, **è il dirigente scolastico insieme al referente Covid** a dover individuare i possibili "contatti scolastici" del caso positivo e a prescrivere le misure, seguendo le indicazioni contenute nel documento.

La scuola deve poi **comunicare le disposizioni** da intraprendere agli **alunni** (o ai **genitori**, in caso di minorenni) e agli **insegnanti** che sono venuti a contatto con il positivo **entro le 48 ore precedenti** l'insorgenza dei sintomi o l'esecuzione del tampone.

Il referente Covid deve **comunicare all'Asl** le misure adottate.

Il nuovo protocollo prevede un **tampone da effettuare prima possibile** dal momento in cui si è stati informati del contatto ("tempo zero" **T₀**). Se il risultato è **negativo** si può già **rientrare** a scuola senza fare la quarantena. Bisognerà effettuare un **secondo tampone** dopo cinque giorni ("tempo 5" **T₅**).

Cosa succede con un solo caso

I compagni dell'alunno o del docente positivo devono fare il "**tampone 0**", cioè prima possibile. Rientrano subito in classe se il risultato è negativo. Dopo, altri cinque fanno l'altro test.

Per i docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe dell'alunno positivo (o che hanno svolto attività in compresenza con il collega positivo) la situazione cambia:

- **se sono vaccinati fanno il test e restano a scuola**
- **se non sono vaccinati vanno in quarantena per 10 giorni anche se il primo test è negativo e rientrano se il nuovo tampone dà il via libera.**
- Per le altre classi non sono previsti provvedimenti, salvo disposizioni diverse della Asl.

Cosa accade con due casi: differenze tra vaccinati e non vaccinati

Gli alunni vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi proseguono la sorveglianza con i due test, a zero e cinque giorni. Quelli non vaccinati, invece, vanno in quarantena per 10 giorni anche se negativi al primo esame.

Per i docenti si procede allo stesso modo (come già succedeva per un solo caso):

- se sono vaccinati fanno il test e restano a scuola
- se non sono vaccinati vanno in quarantena per 10 giorni anche se il primo test è negativo e rientrano se il nuovo tampone dà il via libera.

Per alunni primaria e secondaria di primo grado (non possono vaccinarsi perché under 12) tutti a casa per 10 giorni.

Con tre casi si torna in DaD

Alunni e docenti che hanno svolto attività in presenza, dopo aver fatto il primo tampone, anche se negativo, vanno in quarantena. L'isolamento dura 7 giorni per i vaccinati e 10 per i non vaccinati. Prevista la didattica a distanza.

Cosa succede dalla scuola dell'infanzia fino alla prima classe della scuola media

Diverso il caso dei **servizi per l'infanzia, primaria e prima media**, dato che gli **under 12** non possono ancora essere vaccinati.

Per i **bambini** appartenenti alla stessa sezione o gruppo del positivo è prescritta la **quarantena di dieci giorni con tampone** alla fine del periodo di isolamento.

Gli **educatori** che hanno svolto attività in presenza nella sezione del bambino positivo dovranno osservare il periodo di **quarantena che varia da sette giorni** (per i vaccinati) a **dieci giorni** (per i non vaccinati). Anche loro dovranno fare un **tampone** dopo l'isolamento. La valutazione del singolo caso è **a carico del dirigente** in base al **tempo di permanenza** nella sezione e l'entità del **contatto diretto** con il positivo.

Favorire la didattica in presenza

Nella nota tecnica di accompagnamento, il Ministero dell'Istruzione scriveva che l'obiettivo principale è favorire **la didattica in presenza, supportare il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi Covid-19 in ambito scolastico. Rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione da attuare. Promuovere il coordinamento tra scuola e autorità sanitarie locali per l'attuazione delle misure di sanità pubblica.**

FINALITÀ DELLA NOTA TECNICA

- Favorire la didattica in presenza
- Supportare il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi COVID – 19 in ambito scolastico
- Rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione da attuare
- Promuovere il coordinamento tra scuola e autorità sanitarie locali per l'attuazione delle misure di sanità pubblica

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.

Fino all'intervento dell'autorità sanitaria, nell'immediatezza della conoscenza del caso positivo, l'Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario.

Il dirigente scolastico o un suo delegato:

- informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»
- trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
- segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:

- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia,
- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria),
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo.

Sono presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).

Con riferimento a tali soggetti, fino all'intervento dell'autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività

didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire.

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:

- il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP;
- le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell'esito del test diagnostico; tali dati non sono nella disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati.

Si ritiene utile evidenziare, infine, che i DdP provvederanno ad individuare, per ciascun Istituto, figure istituzionali che possano, in qualità di referenti, intervenire tempestivamente e in ogni fase della procedura a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

NOTA TECNICA

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO